



*Direzione Nazionale Antimafia*



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

## PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E  
DEL MARE

E

LA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che prevede l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTA la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante nuove disposizioni in materia ambientale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, che prevede il regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO l'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ;

VISTO il decreto legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito con modificazioni dalla legge 20 gennaio 1992, n. 15, istitutivo della Direzione Nazionale Antimafia e recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata;

CONSIDERATO che la Direzione Nazionale Antimafia ha un diretto e primario interesse alla conoscenza di informazioni essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali di contrasto alla criminalità mafiosa disciplinate dall'art. 371-*bis* del codice di

procedura penale e che fra queste, prioritariamente, figurano quelle concernenti le infiltrazioni nel settore della gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha come propria, essenziale finalità la vigilanza sulla gestione dei rifiuti e l'adozione di tutte le iniziative amministrative e di impulso legislativo volte a contrastare gli illeciti traffici nella detta gestione;

CONSIDERATO che la Direzione Nazionale Antimafia ha, parimenti, la convergente necessità di apprendere ogni utile informazione sui fatti di rilevanza penale concernenti il ciclo dei rifiuti che saranno accertati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nello svolgimento delle sue funzioni;

CONSIDERATO che, in materia di comunicazioni di dati tra soggetti pubblici, l'art. 25 comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 consente la comunicazione e la diffusione dei dati personali quando la relativa richiesta sia avanzata al fine di acquisire ed elaborare notizie, informazioni e dati attinenti alla prevenzione dei reati;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Tutto ciò premesso, le parti

## **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare trasmetterà con cadenza trimestrale, salvo casi di particolare urgenza, alla Direzione Nazionale Antimafia le notizie relative alle informative di reato ambientale inoltrate dagli organi da esso funzionalmente dipendenti per i fatti accertati nell'esercizio delle proprie funzioni, come specificati nella parte motiva del presente atto con espresso riferimento a quelli di cui agli artt. 259 e 260 del d.lgs. 152/2006.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare curerà, altresì, la comunicazione semestrale, salvo casi di particolare urgenza, di ogni informazione o notizia acquisita nell'esercizio delle funzioni assegnate dalla normativa in materia ambientale la quale possa consentire l'attivazione dei poteri d'impulso della Direzione Nazionale Antimafia.

La Direzione Nazionale Antimafia, nei limiti della normativa vigente in materia di segreto investigativo e nel rispetto delle proprie competenze, comunicherà annualmente, con apposito documento, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare gli esiti della propria attività di coordinamento in tema di infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore della gestione dei rifiuti.

La Direzione Nazionale Antimafia rende altresì disponibili agli organi di polizia giudiziaria funzionalmente dipendenti dal Ministero dati, notizie e informazioni riguardanti le attività di istituto relativi a soggetti presenti nella banca dati SIDDA-SIDNA che abbiano quali “fonti informative” atti non coperti da segreto istruttorio ne’ da riservatezza investigativa.

Le modalità di accesso verranno stabilite dalle rispettive strutture entro due mesi dalla sottoscrizione del protocollo.

## ART. 2

Per consentire lo svolgimento delle attività di cui all’art.1, è istituito, presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, un gruppo operativo.

Il gruppo operativo, che opera a titolo gratuito, si compone di 12 unità di personale specializzato di cui:

- 3 designati dalla Direzione Nazionale Antimafia;
- 3 designati dal Ministero;
- 1 designato dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;
- 1 designato dal Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente;
- 1 designato dal Corpo Forestale dello Stato;
- 1 designato dal Corpo Capitanerie di Porto - Guardia Costiera;
- 1 designato dalla Polizia di Stato;
- 1 designato dalla Guardia di Finanza.

Il gruppo operativo si avvale degli strumenti tecnologici disponibili e in particolare del sistema di telerilevamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché del sistema di monitoraggio del mare.

Le parti contraenti si impegnano a valutare con priorità le richieste formulate dal gruppo operativo.

Con successivo atto del Capo di Gabinetto del Ministero, d’intesa con il Procuratore Nazionale Antimafia, saranno determinate le modalità di funzionamento del gruppo.

## ART.3

Le parti contraenti si impegnano, altresì, a sostenere e favorire iniziative di carattere formativo, educativo e culturale riguardante gli ambiti scolastici, lavorativi, imprenditoriali, istituzionali anche al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi previsti dagli artt. 7 e 7 bis del decreto legge 6 novembre 2008 n. 172 convertito con modificazioni in legge 30 dicembre 2008 n. 210 e dall’art. 13 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008, n. 123.

## ART. 4

L’utilizzazione dei dati si intende autorizzata in ragione della avvenuta trasmissione tra i soggetti stipulanti la presente Convenzione e nel rispetto della normativa vigente anche ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni.

## ART.5

Le spese sostenute dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Direzione Nazionale Antimafia per l'attuazione del presente protocollo si intendono compensate tra le parti.

## ART.6

Il presente protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato con atto scritto.

## ART.7

Tutte le comunicazioni relative al presente protocollo saranno inviate ai seguenti indirizzi:

- per il Ministero: Segreteria del Capo di Gabinetto Via Cristoforo Colombo, 44 00147 ROMA;
- per la Direzione Nazionale Antimafia: Segreteria del Procuratore Nazionale Antimafia Via Giulia, 52 00186 ROMA.

Roma

Il Procuratore Nazionale Antimafia

Pietro Grasso

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare

Stefania Prestigiacomo